



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1) dott. Gianfranco Pignataro | Presidente |
| 2) dott. Cinzia Alcamo | Consigliere relatore |
| 3) dott. Claudio Antonelli | Consigliere |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° **930** R. G. anno **2016** promossa in grado di appello

DA

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, sito in Via Laurana 59, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] in virtù di procura notarile del 21.07.2015

Appellante

CONTRO

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in [REDACTED] n. 33

Appellata- Appellante incidentale

OGGETTO: contribuzione da lavoro autonomo.

All'udienza di discussione del **31 Maggio 2018** i procuratori delle parti hanno concluso come dai propri atti difensivi.

IN FATTO



Con ricorso al Tribunale di Termini Imerese depositato il 3.02.2016 l'avvocato [REDACTED] aveva chiesto dichiararsi illegittima la propria iscrizione nella Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95, eseguita dall'INPS d'ufficio per l'anno 2009 e comunicatale con nota del giorno 11 giugno 2015, ricevuta il 30.06.2015, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo del quale, in subordine, aveva eccepito la prescrizione.

L'INPS si era costituito in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso del quale aveva chiesto il rigetto.

Con sentenza n. 559 del 26.09.2016 il Giudice adito, esclusa la fondatezza della eccezione di prescrizione, ha ritenuto che la ricorrente non fosse soggetta all'obbligo di iscrizione nella Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95 e, conseguentemente, ha dichiarato la nullità dell'iscrizione per l'anno 2009 e ordinato all'INPS di provvedere alla cancellazione.

Per la riforma della decisione ha proposto appello l'INPS con ricorso depositato il 10.10.2016.

Ha resistito al gravame la [REDACTED] per la conferma della statuizione a sé favorevole; con impugnazione incidentale condizionata ha censurato il rigetto della eccezione di prescrizione.

L'INPS ha replicato all'appello incidentale con memoria del 19 aprile 2018.

All'udienza del 31.05.2018 sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

IN DIRITTO

L'Inps ribadisce, preliminarmente, in forma di doglianza l'eccezione di carenza di interesse ad agire.

Nel merito, l'appellante principale si duole della ritenuta nullità dell'iscrizione alla Gestione Separata, sul presupposto che il contributo integrativo versato dalla [REDACTED] abbia natura meramente solidaristica e sia quindi inidoneo a costituire una posizione previdenziale utile a fini pensionistici.



A tal fine, l'Istituto richiama il contenuto della norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, L. N. 335/95, introdotta dal comma 12 dell'art. 18 del D.L. n. 98/2011, convertito in legge 111/2011, per sostenere che, ove il reddito prodotto dal professionista sia esente dall'obbligo di versamento del contributo c.d. soggettivo, in base al regolamento della cassa di appartenenza, risulterebbe privo di imposizione previdenziale se non fosse soggetto alla iscrizione alla Gestione Separata.

L'appello principale non può essere accolto.

L'interesse ad agire rileva quale interesse giuridico, concreto ed attuale, coordinato ad una specifica posizione soggettiva riconosciuta dall'ordinamento e ad un bisogno reale ed immediato di tutela che può consistere anche nella rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa, quando tale risultato sia giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice.

I menzionati requisiti di concretezza ed attualità sussistono nel caso in esame.

Infatti con la nota del giorno 11 giugno 2015 l'Istituto ha informato l'appellata di avere disposto d'ufficio la sua iscrizione alla Gestione Separata con conseguente costituzione di un rapporto previdenziale fonte dell'obbligazione contributiva, della quale ha pure sollecitato l'adempimento .

La rimozione di tale conseguenza giuridica è ciò cui l'appellata aspira con la proposta azione di accertamento negativo e tale risultato può essere ottenuto solo attraverso la pronuncia del Giudice (Cfr. Cass. n. 3885/2014), talchè non può dubitarsi della sussistenza del suo interesse ad agire .

Nel merito valgono le considerazioni che seguono:

E' pacifico, che l'odierna appellata nel 2009 era iscritta all'Albo degli Avvocati di Termini Imerese, e non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, stante il mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente.

La professionista versava, ciò nondimeno, il contributo integrativo obbligatorio previsto dal Regolamento della Cassa anzidetta per il solo fatto di essere iscritta all'Albo forense.



Orbene, questa Corte si è già pronunciata su questioni identiche a quelle oggetto del presente giudizio e a tale orientamento intende dare continuità [pur consapevole delle successive pronunce della Corte di Cassazione (sent. N. 30344 e 30345 del 18 dicembre 2017) di integrale accoglimento delle argomentazioni dell'INPS], reputando che la tutela previdenziale dell'attività svolta dalla professionista, proprio perché subordinata all'iscrizione all'Albo degli Avvocati, non sia disciplinata dal richiamato comma 26 dell'art. 2 della L. n. 335/95 essendo invece riconducibile alla previsione del precedente **comma 25 del medesimo articolo** secondo cui:

“Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie similari;

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attivita';

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.”.

In attuazione della delega è stato emanato il **D.Lgs n.103/1996**, recante per l'appunto norme ” *in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione* ”, che, all'art. 1, rubricato “*Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti*, prevede : “*Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2 , comma 25, della legge 8 agosto 1995 , n. 335, assicura ,..., la tutela previdenziale*



obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi" e che, all'art. 3, demanda ai soli "enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta degli albi" la competenza a deliberare sulle forme gestorie, tra quelle previste dalla medesima norma, sancendo la inclusione della categoria nella forma di previdenza di cui all'art.2, comma 26 l. n. 335/1992, solo in caso di "mancata adozione delle delibere di cui al comma 1",ossia solo qualora gli enti esponenziali e gli enti abilitati alla tenuta degli albi omettano di deliberare sulla specifica forma di previdenza della categoria.

Tale essendo il quadro normativo è palese che il comma 26, dell'art. 2 l. n. 335/95 ["...a decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, **attività di lavoro autonomo**, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (...)"] abbia, rispetto al precedente comma 25, differente ambito soggettivo di applicazione: **quest'ultimo è, infatti, rivolto alla tutela previdenziale dei soggetti che svolgano una libera professione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi, il primo è invece indirizzato ai lavoratori autonomi per i quali non è prevista iscrizione in albi e che siano privi anche di ente previdenziale di categoria .**

In tal senso del resto si era pronunciata anche la Corte di Cassazione secondo cui : " (...) *i professionisti iscritti ad albi o elenchi non sono iscritti nella gestione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ma nella gestione di cui al comma 25 del citato art. 2. Va infatti rammentato che, nel complessivo piano di estensione della tutela previdenziale a categorie che in precedenza ne erano prive, la L. n. 335 del 1995 ha agito con due diverse disposizioni: da un lato, con l'art. 2, comma 25, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi. Si trattava, in questo caso, di regolamentare quei liberi professionisti per i quali esisteva un ente deputato alla tenuta degli albi, ma che non avevano, a differenza di altre categorie, una apposita cassa di previdenza e che erano quindi privi di tutela previdenziale. In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, che ha*



demandato proprio agli enti abilitati alla tenuta degli albi di scegliere se partecipare ad un ente pluricategoriale ovvero se costituire un ente di categoria per gestire l'assicurazione di detti professionisti (D.Lgs. n. 103 del 1996, art. 2). Pertanto per i professionisti iscritti all'albo, ossia per i professionisti stricto sensu secondo la dizione usata dall'Istituto ricorrente, il soggetto deputato alla gestione della tutela previdenziale obbligatoria, viene scelto dall'organo professionale competente e non è certo la gestione separata presso l'Inps, che invece è prevista, dal successivo comma 26, per quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi e che quindi non hanno alcun ente deputato alla relativa tenuta che possa decidere sulla forma di gestione della tutela previdenziale.

Ne consegue, conclusivamente, che i professionisti iscritti negli albi sono esclusi dalla gestione separata presso l'Inps di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, mentre in questa sono inclusi i professionisti per i quali, come le guide turistiche, non esiste un albo professionale. (Cass. n. 3622/2007, nello stesso senso Cass. n. 13218/2008).

Tuttavia l'INPS pone a fondamento della propria tesi il dettato normativo di cui **all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/95 e la sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cui all'art.18, comma 12, l D.L. n. 98/2011, convertito in legge 111/2011**, secondo cui :

“L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.”.

Secondo l'appellante, la predetta disposizione confermerebbe il proprio assunto nel senso che rientrerebbero nell'ambito della Gestione Separata:

- tutti i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali;



- tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o Regolamenti.

Senonché, la norma di interpretazione autentica va letta in funzione della norma interpretata, rispetto alla quale cioè deve rivestire portata solo chiarificatrice ma non innovativa; la tesi dell'INPS, invece, tende ad estendere l'ambito di applicazione dell'art. 2, comma 26, anche a casi per i quali la Cassa Privata di Previdenza nell'esercizio della propria autonomia (cfr. Corte Cost. n. 254/2016) abbia esonerato l'iscritto, alle condizioni date, dal versamento del contributo soggettivo così conglobando anche fattispecie chiaramente non regolate dalla norma interpretata siccome attratte nell'ambito normato dal precedente comma 25 e dai successivi decreti delegati, afferendo ad una tutela previdenziale per la quale la legge ha individuato come competente le Casse di Previdenza privata .

In altri termini la tesi dell'INPS determinerebbe l'effetto di estendere, con efficacia retroattiva, l'ambito soggettivo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata in palese contrasto con la natura (di interpretazione autentica) e con la lettera della norma invocata (art. 18, comma 12 dl n. 98/11).

Sotto tale secondo profilo va infatti sottolineato che la utilizzazione della congiunzione “*ovvero*” preceduta dalla virgola ha valore disgiuntivo e pertanto la legge ha inteso dire che non sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata coloro che, per svolgere la loro attività, devono essere iscritti ad appositi albi oppure coloro la cui attività sia priva di collegamento con un ente previdenziale di categoria e ciò in assoluta coerenza con la natura “residuale” della Gestione Separata dell'INPS che è volta a attribuire tutela previdenziale a categorie di lavoratori autonomi che ne erano prive.

Il verificarsi quindi di una delle due condizioni esclude l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione Separata.

Ed infatti, nel caso che qui interessa, il non assoggettamento dei redditi dell'appellata al versamento del contributo soggettivo è l'effetto della specifica disciplina previdenziale che, per l'esercizio della professione forense (prima della riforma attuata con la legge n. 247/12 a decorrere dal gennaio 2014), attribuiva alla



Cassa, in base alle determinazioni del Comitato dei delegati (art. 22 l. n. 576/1980), la facoltà di esonerare temporaneamente dall'obbligo di iscrizione alla Cassa medesima e al correlato obbligo del versamento del contributo soggettivo i professionisti che, come l'appellata, conseguivano redditi al di sotto del limite ritenuto presuntivo di esercizio "continuativo della professione".

Sotto altro profilo va poi evidenziato che l'appellata ha pacificamente versato alla cassa di Previdenza il contributo integrativo.

Prevede, infatti, l'art. 11 della L. n. 576/80, come modificato dall'art. 6 del Regolamento dei contributi della Cassa Forense, che *"A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo (...) Salvo quanto disposto dall'articolo 13, primo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF né all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale."*

Tale contributo è previdenziale a tutti gli effetti attesa la sua obbligatorietà e la sua funzione "solidaristica", come stabilito dalla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 109 dell'11 luglio 1996 e dalle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.69 del 18.05.2009 e n.25 del 3.03.2011, di modo che non pare dubbio che per esso si realizzi un vero e proprio "prelievo contributivo" (cfr. Corte Costituzionale n. 402/91) per il finanziamento della cassa di previdenza

Del resto, come già detto, la norma di interpretazione autentica contenuta nel citato art. 18 del D.L. n. 98/2011 richiama i "contributi" senza alcuna differenziazione tra contributi integrativi e soggettivi, talchè non può l'interprete introdurre una limitazione (al solo contributo soggettivo) non contemplata dal legislatore e che appare anche smentita dal raffronto sistematico con il precedente comma 11 della stessa disposizione che, prevedendo l'obbligo contributivo dei pensionati, ha fatto espressa indicazione dei contributi soggettivi.



Ma vi è di più.

A voler seguire la tesi dell'appellante, verrebbero versate contemporaneamente due contribuzioni (quella alla gestione separata e quella prevista dalla Cassa di volta in volta competente) sulla stessa attività professionale e sui medesimi redditi con conseguente violazione del divieto di doppia contribuzione, considerato che il contributo integrativo per finalità di finanziamento della gestione (c.d. di solidarietà) è parte anche dell'aliquota INPS (l. n.449/97).

In conclusione dunque ritiene la Corte, in aderenza all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, che la Cassa Forense sia una Cassa di "*primo pilastro*" dato che la stessa è dotata di piena autonomia ed è garante sia della fase di prelievo che della fase di erogazione della previdenza ed assistenza per gli Avvocati, mentre la Gestione Separata dell'INPS è una "*cassa residuale*" che offre tutela soltanto in relazione allo svolgimento di attività prive di collegamento con un ente previdenziale di categoria.

Poiché le Casse autonome hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, è rimesso, in linea di principio, alla scelta della Cassa medesima di determinare il *quantum* e lo stesso *an*, in casi particolari, della contribuzione (per la cassa forense fino alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12 che ha reso obbligatoria per tutti l'iscrizione).

In altri e conclusivi termini l'attività dei professionisti, soggetti all'autonomo Ente previdenziale di categoria, soggiacendo ad un regime gestito e regolamentato dalla cassa di appartenenza, rimane assoggettata esclusivamente a tale disciplina. (cfr. Cass n.3641/2018 su autonomia regolamentare in materia pensionistica della Cassa privata).

Non ignora questa Corte, come sopra anticipato, le pronunce della Corte di Cassazione n. 30344/17 e n. 30345/17 e quelle successive rese nel mese di gennaio 2018 di identico contenuto, e tuttavia ritiene di non potere condividere le argomentazioni ivi espresse .

La Corte di Cassazione, analizzando il caso di un professionista che, oltre al rapporto di pubblico impiego (con corrispondente posizione previdenziale) esercita anche altra attività professionale, non soggetta, tuttavia, alla contribuzione



soggettiva in favore della cassa di appartenenza (Inarcassa) per espresso divieto di iscrizione sancito dal relativo Statuto, ha affermato: *“l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n. 917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”* .

Giunge a tale conclusione, la Corte di Cassazione, sulla base di una concezione della universalizzazione della tutela previdenziale, mutuata dalla precedente sentenza della Corte n. 3240/10, intesa non in termini soggettivi (riferita cioè a soggetti individuati in base alla attività prestata) ma oggettivi (basata sulla mera percezione di un reddito), e su tale distinzione sembra fondare la peculiarità ed il tratto differenziale della Gestione Separata rispetto alle altre gestioni assicurative con conseguente affermazione della legittimità della proliferazione delle obbligazioni contributive al solo realizzarsi della supposta “base imponibile”.

In coerenza con tale impostazione evidenzia la diversità di funzione tra il contributo integrativo e quello soggettivo per farne derivare che a prescindere dal riferimento della legge al solo “versamento contributivo” non possa farsi discendere dal versamento del primo effetto esonerativo della iscrizione alla Gestione Separata dell'INPS.

Reputa, tuttavia, questa Corte che la normativa di riferimento (art. 2, comma 25 e 26, l. 335/95) non pare supportare tale generalizzazione oggettivizzata e con connotazione “tributaria” della contribuzione, laddove, come si ritiene di avere dimostrato, l'ambito di incidenza della residuale Gestione Separata dell'INPS (art. 2, comma 26,), soggettivamente correlata all'esercizio di una attività di lavoro autonomo *“di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”* “(...)”, deve



necessariamente arrestarsi di fronte ai casi di *“attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”* (comma 25) la cui tutela previdenziale è rimessa alla competenza gestoria delle Casse Private di appartenenza.

Per le esposte considerazioni deve ritenersi la illegittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'odierna appellata solo perché esonerata, in base al regolamento della Cassa di Previdenza avendo prodotto redditi professionali inferiori al limite fissato dal Comitato dei Delegati, dal versamento del contributo soggettivo e che ha regolarmente versato il contributo integrativo.

In ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, deve ritenersi che l'obbligazione sia comunque estinta per prescrizione.

Invero, premesso che anche in materia previdenziale trova applicazione il principio sancito dall'art. 2935 c.c., secondo cui *“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”*, va detto che il termine per il pagamento dei contributi era il giorno **16 giugno 2010**, così come disposto dall'art. 17 del DPR del 7 dicembre 2001 n. 435, modificato dal D.L. n. 223/2006 e convertito in L. n. 248 del 4 agosto 2006 e dalla stessa circolare Inps n. 73 del 14 giugno 2010 (*“Per il corrente anno le suddette scadenze sono quelle del 16 giugno 2010 per il saldo 2009 ed il primo acconto 2010 e del 30 novembre 2010 per il secondo acconto 2010”*), sicchè il dies a quo del termine di prescrizione non può che coincidere con detta data che è quella di esigibilità del supposto credito.

La tesi dell'INPS circa la conoscenza o conoscibilità del presupposto impositivo da cui, a suo dire , sarebbe derivata la impossibilità di esercitare il diritto va disattesa.

Al riguardo, è sufficiente richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 13463/2017 secondo cui : *“l'obbligazione tributaria e l'obbligazione contributiva, quand'anche l'efficacia del rispettivo fatto costitutivo sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento, sono pur sempre obbligazioni la cui genesi è collegata dalla legge ad un fatto economico giuridicamente rilevante, che nel caso di specie è la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo (art. 1, comma 4, I. n. 233/1990)”*.



Ancora, “(...) l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941, prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.” (Cass. sent. n. 10828/2015).

Nessuna giuridica impossibilità di far valere il diritto di credito è dunque ravvisabile nella specie dato che l'Istituto dispone di poteri ispettivi finalizzati proprio all'accertamento delle situazioni lavorative produttive di obblighi contributivi.

Pertanto, nella fattispecie in esame, la presunta pretesa creditoria dell'INPS è da ritenere prescritta, avendo l'odierna appellante incidentale ricevuto la nota dell'11 giugno 2015 in data 30 giugno 2015, ben oltre il termine prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 per i contributi in materia previdenziale.

La sentenza va, dunque, confermata.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti stante il contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni di merito esaminate ed il differente orientamento reso dalla Suprema Corte di Cassazione.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante principale dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 559/2016 emessa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese emessa il 26.09.2016;

- dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio;



- dà atto, infine, della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.

Così deciso in Palermo, il **31.05.2018**

Il Consigliere Estensore
Cinzia Alcamo

Il Presidente
Gianfranco Pignataro

